

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione*(25 settembre 2002)*

Le norme relative alla commercializzazione di diversi ortofrutticoli, comprese le banane, sono stabilite dai regolamenti della Commissione. Tali norme sono basate su accordi internazionali, discussi nell'ambito di istituzioni come la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU). La Commissione ha chiarito in diverse occasioni questa situazione, anche nelle dichiarazioni sugli «Euromiti» della rappresentanza della Commissione nel Regno Unito.

Quanto alla sentenza della High Court del 24 giugno 2002, a cui l'onorevole parlamentare fa riferimento nella sua domanda, la Commissione desidera precisare che la High Court non ha messo in dubbio l'applicabilità di dette norme comunitarie di commercializzazione nel Regno Unito. La sentenza riguarda invece l'interpretazione di una disposizione nazionale che rende un reato la violazione di tali norme. La High Court ha stabilito che questa disposizione nazionale non si applica alle norme che sono state adottate successivamente all'entrata in vigore della disposizione in esame.

La Commissione segue con attenzione le reazioni delle autorità britanniche alla sentenza della High Court.

(2003/C 52 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2184/02**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione***(12 luglio 2002)*

Oggetto: Modifica della politica di coesione approvata a Berlino nel contesto dell'Agenda 2000

L'articolo 14 del regolamento (CE) 1260/1999⁽¹⁾ recante disposizioni generali sui fondi strutturali prevede, al paragrafo 1, che «ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni ...». Sono previste espressamente per tale scadenza quattro deroghe, le prime due nello stesso paragrafo 1 e le altre due al paragrafo 2.

La recente proposta della Commissione di modifica del regolamento (CE) 2792/1999⁽²⁾ si prefigge di sopprimere taluni aiuti previsti dallo SFOP in conformità del disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1263/1999⁽³⁾ del Consiglio, ciò che comporta una modifica unilaterale del quadro comunitario di sostegno (QCS) approvato dalla Commissione, una volta analizzato il piano presentato dallo Stato membro in questione nel quale siano descritti, tra gli altri elementi, gli «obiettivi specifici» (articolo 9, lettera d) del regolamento 1260/99).

Può la Commissione far sapere se considera legale tale modifica unilaterale di quanto già approvato in tale QCS in applicazione della legislazione prevista dall'Agenda 2000?

In caso affermativo, su quale base giuridica concreta e con quale argomentazione può essa allora giustificare tale modifica unilaterale di una regolamentazione concordata per sette anni e che arreca grave pregiudizio alla pianificazione e agli interessi degli operatori economici degli Stati membri oltre che alla coesione economica e sociale delle regioni dove essi sono stabiliti, sostanzialmente regioni rientranti nell'obiettivo 1?

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

(2003/C 52 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2189/02**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione***(19 luglio 2002)*

Oggetto: Riprogrammazione dello SFOP

Nelle sue proposte per la riforma della politica comune della pesca (PCP), approvate dal Collegio dei commissari il 28.05.2002, la Commissione propone l'eliminazione degli aiuti al rinnovamento e alla

modernizzazione della flotta, alle imprese miste e all'esportazione delle imbarcazioni. Tale proposta prevede la riprogrammazione dei fondi destinati a tali obiettivi nei documenti di programmazione, frutto di un precedente compromesso, raggiunto in molti casi dopo complessi negoziati, tra la Commissione e il resto delle parti coinvolte a livello nazionale, regionale e locale.

1. Può la Commissione specificare l'importo degli stanziamenti SFOP che saranno riprogrammati, suddiviso per Stati membri, e a quali obiettivi verrà esso destinato?
2. Potrebbe, altresì, fornire informazioni sull'importo comunitario aggiuntivo agli stanziamenti SFOP già programmati, che compenserà tale misura di riprogrammazione, suddiviso per Stati membri?
3. Potrebbe, inoltre, specificare il tipo di misure socio-economiche che intende adottare in materia e l'importo delle stesse, suddiviso per Stati membri?

(2003/C 52E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2190/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(19 luglio 2002)

Oggetto: Riprogrammazione dello SFOP

Nelle sue proposte per la riforma della politica comune della pesca (PCP), approvate dal Collegio dei commissari il 28.05.2002, la Commissione propone l'eliminazione degli aiuti al rinnovamento e alla modernizzazione della flotta, alle imprese miste e all'esportazione delle imbarcazioni. Tale proposta prevede la riprogrammazione dei fondi destinati a tali obiettivi nei documenti di programmazione, frutto di un precedente compromesso, raggiunto in molti casi dopo complessi negoziati, tra la Commissione e il resto delle parti coinvolte a livello nazionale, regionale e locale.

1. Può dire la Commissione se ritiene che la rottura unilaterale di tali impegni, e la successiva riprogrammazione dei fondi destinati agli obiettivi precedentemente definiti senza l'accordo delle altre parti, non violi il diritto comunitario in vigore? In caso affermativo, con quali motivazioni legittima una tale riprogrammazione?
2. Può dire, altresì, con quale autorità morale può disfarsi di tali impegni e venir meno alla fiducia in essi riposta dalle parti in causa a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale) negli Stati membri, nonché dagli operatori economici che realizzano i loro investimenti sulla base di tali impegni e che, a causa di tale riprogrammazione, subiranno enormi perdite economiche?
3. Quali misure intende adottare per riparare i danni e le perdite subiti dagli operatori economici a causa delle sue proposte?

Risposta comune

**data dal sig. Fischler a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-2184/02, E-2189/02 e E-2190/02**

(17 settembre 2002)

Le basi giuridiche delle proposte della Commissione riguardanti le modifiche delle modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca e la misura comunitaria d'urgenza per la demolizione dei pescherecci durante il periodo 2003-2006, sono esposte qui di seguito.

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1263/1999⁽¹⁾ precisa che spetta al «Consiglio (determinare) i settori d'intervento delle azioni strutturali» nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonché della trasformazione e commercializzazione dei loro prodotti.